



CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VERBALE DI DELIBERAZIONE del Consiglio d'Amministrazione

N. 13 DEL 10/03/2021

OGGETTO:	Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 2019 e smi - Presa d'atto della validazione del piano economico finanziario 2021 secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR) per il Comune di Oviglio
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci**, del mese di marzo, alle ore 16,30 si è riunito in videoconferenza tramite software Zoom il Consiglio di Amministrazione in coerenza con la direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Carica	Presenti
LAMBORIZIO ANGELA	Presidente	SI
GARBERI TIZIANA	Consigliere	SI
PONZONE DIANA	Consigliere	SI
PERISSINOTTO CLAUDIO TIMOTEO	Consigliere	SI

TOTALI 4

Tot. Presenti: 4

Assiste il Segretario Generale del Consorzio PAOLA CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Sono presenti i revisori Lombardi e Di Pasquale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ANGELA LAMBORIZIO, in qualità di Presidente di questo Consiglio, dichiara aperta l'adunanza per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 1810812000 N. 267 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio finanziario del Consorzio di Bacino Alessandrino Dott. Gianluca Galati ha espresso, sulla presente deliberazione parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile favorevole.

Dott. Gianluca Galati

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Viste le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Visto che l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*;

Rilevato che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

Osservato che l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del*

presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

Visto il comma 1-bis dell'art. 3 bis della Legge 148/2011 (legge di conversione del DL 138/2011) che prevede *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (...)"*

Rilevato che

- Nel caso della Regione Piemonte risultano ancora operativi i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002. Il sistema di governo dei rifiuti nella Regione è oggetto di una modifica iniziata con l'emanazione della Legge Regionale 1/2018 (inizialmente rimasta inattuata) e culminata con la recente approvazione della legge 3 febbraio 2021 n. 4 recante *"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1"*. All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, è stata adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario. Con nota della Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21, la stessa ha comunicato che per l'anno 2021, visti i tempi necessari per la costituzione della conferenza d'ambito regionale, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 resteranno in capo ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002;
- il consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 33 del 27/11/2019, al fine di dare attuazione alla deliberazione 443/2019 di ARERA, ha individuato il Consorzio di Bacino quale Ente Territorialmente competente

Visto l'articolo 19 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 443/2019 che prevede: *"Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:*

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore";*

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6.3 della Deliberazione 443/2019 ARERA *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico*

finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";

Rilevata la complessità della nuova disciplina introdotta dall'Autorità, unitamente alla mole di adempimenti connessi con le verifiche sopra richiamate, cui attualmente il Consorzio di Bacino Alessandrino non può fare fronte autonomamente;

Dato atto che a tal proposito con Determinazione di impegno n. 81 del 24 dicembre 2020 è stata incaricata la Società NeoPA srl di supportare l'ente in relazione all'adozione della disciplina ARERA per l'anno 2021, provvedendo tra l'altro alla validazione dei Piani Finanziari TARI dei Comuni gestiti nell'ambito territoriale;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "**Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente**" ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: "**Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF**";

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 "**Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:**

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Vista la FAQ Faq n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che "**I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera**";

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *"In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF";*

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 443/2019 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- "a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani";*

Visti i Piani Finanziari "grezzi" pervenuti dai diversi gestori coinvolti nel ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Oviglio ciascuno predisposto per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR di ARERA;

Vista l'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA che fornisce uno schema di relazione comprendente le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente, disponendo tra l'altro *"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo";*

Considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente agli Enti Territorialmente Competenti, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici che permettessero una evidente attribuzione di compiti ai differenti organi esistenti in seno a questo Consorzio, ponendo lo stesso nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Osservato che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura di questo Ente non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione;

Ritenuto che la verifica della congruenza dei dati e degli elementi comunicati all'interno dei Piani Finanziari "grezzi" trasmessi dai Gestori rientri tra le mansioni affidate alla Società NeoPA e che sia da ritenere assegnata a quest'ultima la funzione tecnica di validazione stante anche la competenza operativa evidenziata in fase di affidamento alla stessa;

Visto che ai sensi del citato articolo 107 del TUEL in materia di Giunta Comunale (leggasi nella fattispecie del Consorzio, Consiglio di Amministrazione) *"i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo"*;

Ritenuto che la traccia di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/19, che al paragrafo 4 delinea le *Valutazioni dell'Ente territorialmente competente*, è funzionale alla determinazione di elementi che nel caso specifico non possono essere imputati allo stesso organo, stante la compresenza di aspetti discrezionali e di indirizzo incidenti sul livello di gettito complessivo ed aspetti connessi alla verifica tecnico-amministrativa della Gestione;

Considerato che, alla luce del punto precedente, la Società incaricata debba prendere in considerazione soltanto questi ultimi e descrivere i contenuti di cui ai punti seguenti dello schema di relazione succitato:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Acquisita la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/03/2021 esecutiva, ed i relativi allegati, con i quali questo stesso organo ha deliberato tutti gli elementi di completamento rispetto ai Piani Finanziari "grezzi" ricevuti dai diversi Gestori, ponendo la Società incaricata nella condizione di poter procedere alla validazione del Piano Finanziario unitario del Comune di Oviglio che sarà trasmesso al Comune stesso ed all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Rilevato che la relazione allegata alla presente determinazione contiene tutti gli elementi descrittivi necessari all'espletamento della funzione di validazione attribuita dall'Autorità all'Ente Territorialmente Competente, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dal gestore sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR delineato dall'Autorità;

Ritenuto alla luce di tutto quanto sopra citato di procedere alla presa d'atto della Relazione di Validazione del Piano Finanziario TARI 2021 per il Comune di Oviglio redatta e sottoscritta dalla Società NeoPA srl, che sarà trasmessa al Consiglio Comunale del Comune stesso per le successive determinazioni in materia di Tassa Rifiuti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di prendere atto della Relazione in allegato (Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente tutti gli elementi descrittivi

- necessari alla validazione del Piano Finanziario TARI per il Comune di Oviglio in relazione all'individuazione dei costi ammessi a copertura tariffaria per l'annualità 2021;
2. di considerare quindi validato il Piano Finanziario TARI 2021, costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione:
 - a. una tabella elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, contenente i dati di tutti i Gestori coinvolti (Allegato 1);
 - b. una relazione di accompagnamento sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 2 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, comprendente la relazione del Comune e richiamando la relazione di accompagnamento trasmessa da Amag Ambiente e della cui validazione si è preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/03/2021 di questo Consiglio;
 - c. n. 3 dichiarazioni di veridicità redatte secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 all'Allegato A della Deliberazione 443/2019 fornito da ARERA, compilate e sottoscritte dai Gestori coinvolti nel ciclo dei rifiuti (Allegato 3);
 3. di trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, così come deliberati dall'organo competente.
 4. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Lgs. 267/2000 in vista dei conseguenti atti di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il presente verbale viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ANGELA LAMBORIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLA CRESCENZI

Pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio di Bacino per 15 giorni

Allegato 2)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A **FIRENZO BORLASTA**

NATO/A A **TORINO**

IL **02/06/1957**

RESIDENTE IN **ASTI**

VIA **RICCIARDI N. 8**

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **AMAG AMBIENTE SPA**

AVENTE SEDE LEGALE IN **ALESSANDRIA VIA DAMIANO CHIESA 18**

CODICE FISCALE _____ / _____ PARTITA IVA **02453870061**

TELEFAX **0131-223166** TELEFONO **0131-223215**

INDIRIZZO E-MAIL **INFO@AMAGAMBIENTE.IT; AMAGAMBIENTE@LEGALMAIL.IT**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 09/03/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

09/03/2021

IN FEDE



L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Fiorenzo BORLASTA

IL PRESIDENTE
Paolo ARROBBIO

allegato 2)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ANTONIO ARMANO
NATO/A A ALESSANDRIA (AL)
IL 20/02/1959
RESIDENTE IN OVIGLIO (AL)
VIA CASCINA NICOLETTA n° 85
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SINDACO
AVENTE SEDE LEGALE IN OVIGLIO (AL) VIA PZZA UMBERTO I n° 3
CODICE FISCALE RHN NTN 59320A1820 PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL sindaco@comune.oviglio.al.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 05.03.2021



IN FEDE

Antonio Armano

allegato 2)

Piano economico finanziario Comune di Oviglio Anno 2021

**Relazione di accompagnamento di cui alla
deliberazione n. 443/2019 e smi
dell'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente**

Dati di sintesi

Comune di	OVIGLIO
Regime tariffario 2019	<i>TARI tributo con Metodo Normalizzato (DpR 158/1999)</i>
Regime tariffario 2021	<i>TARI tributo con sistema alternativo (L.147/2013)</i>

Anno 2019: situazione gestori	Nome
a) spazzamento e lavaggio delle strade:	Amag Ambiente Spa
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:	Amag Ambiente Spa
c) gestione tariffe, riscossione e rapporti con gli utenti:	Comune
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani:	<i>A.r.al. Spa</i>
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	<i>A.r.al. Spa</i>

	Unità di misura	Valore
Popolazione residente	<i>abitanti</i>	1203
Estensione territoriale	<i>kmq</i>	27,00
Densità abitativa	<i>ab./kmq</i>	45,70

Gestione tariffe e rapporto con gli utenti – Modello gestionale e organizzativo

Il servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti si articola nelle seguenti attività:

1. inserimento delle pratiche TARI di attivazione, variazione, trasferimento e cessazione
2. elaborazione piano tariffario con analisi di confronto delle tariffe ed emissione degli avvisi di pagamento della TARI annuale e degli eventuali conguagli. Gli avvisi di pagamento vengono stampati direttamente dall'ufficio tributi e consegnati dal personale interno del Comune. L'invio degli avvisi per gli utenti residenti fuori comune avviene tramite servizio postale
3. emissione degli atti di riscossione coattiva mediante notifica;
4. rendicontazione dei pagamenti
5. ricevimento degli utenti
6. rapporto con gli utenti via telefono e-mail
7. rapporti con gestori servizio rifiuti (Consorzio, AMAG ed ARAL)
8. addestramento costante per installazione nuova procedura gestione Tari
9. distribuzione giornaliera kit sacchetti, contenitori all'utenza

Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi è Gatti Emilia, che è anche il soggetto deputato alla gestione del tributo ed all'elaborazione delle tariffe.

Lo sportello TARI è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 su appuntamento visto il periodo di emergenza COVID. Gli indirizzi di posta elettronica sono costantemente presidiati e gli utenti ricevono riscontro alle richieste inoltrate entro pochi giorni.

Data la dimensione territoriale del Comune la gestione delle fasi di bollettazione viene garantita dal personale interno dell'ente che provvede alla stampa, all'imbustamento e alla consegna degli avvisi di pagamento agli utenti residenti nel Comune.

Per la gestione della banca dati TARI, il Comune utilizza l'applicativo SISCOT che prevede il pagamento di un canone annuale pari a euro 866,20 a cui aggiungere euro 488,00 per affiancamenti e di teleassistenza in caso di sorgere di problematiche inerenti gli utenti con la ditta SISCOT. Si è verificata quindi una spesa complessiva di Euro 1354,20.

L'ufficio Tari provvede a consegnare i kit per la raccolta differenziata e ai manuali di corretto smaltimento ai nuovi utenti, periodicamente effettua controlli incrociati con l'ufficio anagrafe per tenere costantemente aggiornata la banca dati ed invitare a regolarizzare le posizioni anomale nel più breve tempo possibile in modo tale da avere ruoli sempre più puntuali.

Per le attività di competenza del Comune, nell'anno 2019 il consuntivo ammonta a Euro 10.492,45 per i costi di accertamento e riscossione e risulta così dettagliato:

Carc – costi di accertamento e riscossione

Costo del personale

Il costo del personale dell'ufficio tributi che si occupa di TARI è determinato in € 9.138,25. In particolare, il costo IL 20% del costo di un dipendente che si occupa di tutte le attività istruttorie connesse alla tari (inserimento pratiche, rendicontazione bollette, elaborazione bollette, attività di recupero del non riscosso, ecc.). Per le restanti ore il dipendente si occupa degli altri tributi comunali, della contabilità dell'Ente e della gestione del personale dipendente. Il costo totale del dipendente è imputato sugli impegni n.ri 35,87,121,158,224,279,319,362,400,444,500,540,553 , di cui si allega estratto. (allegato a)

	Ctg	TABELLARE CCNL 2018	INDENNITA' VARIE FISSE MENSILI					ONERI RIFLESSI	IRAP	TOTALE	%TARI	Importo su perf	
				RIA	COMPARTO	POSIZIONE	QUAL.						
			IND. RISULTATO										
Responsabile ragioneria e tributi	C3	24.399,11	1.800,00	-	549,60	8.418,00	*	33.366,71	9.268,13	3.056,40	45.691,24	20%	9.138,25

Si allega scheda annuale relativa al responsabile tributi

Software TARI

Per la gestione della banca dati TARI e l'emissione delle relative bollette il comune utilizza l'applicativo fornito dalla società Siscom. Il costo dell'applicativo ammonta a circa euro 1.354,20 (si veda estratto impegno n. 198 mandato 350/2019; impegno 202 mandato 352/2019; impegno n. 239 mandato 124/2019) di cui imponibile € 1.110,00 e IVA € 244,20.

(allegato b)

Accantonamenti

L'importo del fondo crediti dubbia esigibilità per la componente TARI iscritto nel bilancio assestato 2019 del Comune ammonta ad Euro 41.356,24. Al piano economico finanziario 2021 viene applicata la quota del 33,50% pari ad Euro 13.854,34. (allegato d).

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2020

<i>Contributo MIUR</i>	€ 291,98
------------------------	-----------------

La quota si riferisce al trasferimento del Ministero a copertura della TARI 2019 per le scuole del Comune.

<http://www.anci.it/erogati-dal-miur-ai-comuni-i-contributi-2019-per-la-tarsu-la-tabella-delle-risorse-assegnate/>

CSL – Costi di spazzamento

Le attività di spazzamento manuale sono svolte da personale esterno del comunale e precisamente da un operaio della ditta Coompany di Alessandria che si occupa della attività di spazzamento manuale, svuotamento cestini, pulizia ecopunti, raccolta rifiuti abbandonati. Per le restanti ore l'operazione si occupa di manutenzione delle aree verdi, della gestione e manutenzione del cimitero comunale e delle piccole manutenzioni degli edifici compreso quello ad uso scolastico.

Gli impegni generali sono: n. 30 di Euro 3.032,31 (riferimento capitolo manutenzione strade) e l'impegno 32 di Euro 6.830,19 riferimento manutenzione area ecologica attrezzata) per un importo complessivo di Euro 9.862,50 (di cui si allegano mastri) e si ritiene che l'importo da imputare all'attività di spazzamento delle strade del suolo pubblico, svuotamento dei cestini, raccolta foglie e raccolta rifiuti abbandonati si possa quantificare in **Euro 6.903,75** (70% di Euro 9.862,50) di cui imponibile € 5.658,81 e IVA € 1.244,94.

Si allegano mastri (allegato c)

CGG -Costi Generali di gestione

L'attività di gestione dell'area ecologica attrezzata viene svolta da un operaio del comune una volta a settimana dalle 10.00 alle 12.00. Inoltre questo operaio svolge un'attività di ritiro dei cartoni dagli esercizi commerciali del paese ed assiste inoltre una volta al mese il personale dell'AMIU che procede al ritiro degli elettrodomestici al domicilio degli utenti.

Il tutto viene coadiuvato dall'ufficio tecnico comunale con n. 1 dipendente che presta la propria attività nel comune di Oviglio nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato.

[illegible]

Si allegano i mastri inerenti il personale sopra indicato (allegato a)

Costi operativi

Causale	Imponibile	IVA (ove dovuta)	Fonte contabile obbligatoria	N. / Cod.	% considerata	Motivazione % ed eventuali note
Quota oneri di funzionamento dell' Ente territorialmente competente	1.265	. €	Impegno CP Rendiconto 2019	Impegno 299/2019	100%	
TOTALE	1.265	- €				

Nei costi operativi è riportata la quota per il funzionamento del consorzio di bacino alessandrino. Il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani è costituito ai sensi della Legge Regione Piemonte 24/2002. Alla luce della Legge Regione Piemonte 7/2012 sostanzialmente inattuata e della Legge Regione Piemonte 1/2018 attualmente oggetto di modifiche, il Consorzio di Bacino dovrà trasformarsi in Consorzio di Area Vasta ai sensi dell'art. 3 bis del DL 138/2011. Dato il ruolo di governo del sistema di raccolta dei rifiuti, il Consorzio è individuato quale Ente Territorialmente Competente.

Il contributo è pari a 1 euro / abitante ed è stato fissato sulla base dei seguenti atti:

- contributo per funzionamento consorzio anno 2019

L'importo del contributo per funzionamento dell'organo di governo del sistema della raccolta è imputato sull'impegno n.299. Si veda copia del mandato di pagamento n. 504/2019 allegato.

Costi di trattamento e smaltimento

Il comune sostiene direttamente i costi per le attività di smaltimento e recupero. Nel 2019 i costi consuntivi sostenuti dal comune ammontano ad Euro 58.851,21 e sono ripartiti tra CTS e CTR secondo le elaborazioni disposte dal Consorzio di bacino.

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
CTR - Attività di trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati al recupero/riciclo, incenerimento, compostaggio, digestione anaerobica	13.330,26	1.333,03	14.663,29
CTS - Attività di smaltimento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati allo smaltimento, di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata	40.170,84	4.017,08	44.187,92
	53.501,10	5.350,11	58.851,21

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
fatture A.r.al. Spa	50.834,78	5.083,48	55.918,26
fatture Amag Ambiente Spa	2.666,32	266,63	2.932,95
	53.501,10	5.350,11	58.851,21

Si riporta a seguire il dettaglio delle fatture ricevute e dei relativi quantitativi trattati:

fatture ARAL

periodo	n. fatt.	imponibile	iva	tot. fatt.
1	19/E	2.640,00	264,00	2.904,00
1	34/E	9,87	0,99	10,86
1	35/E	-9,87	-0,99	-10,86
1	36/E	-2.611,47	-261,15	-2.872,62
1	37/E	2.611,47	261,15	2.872,62
2	57/E	2.425,60	242,56	2.668,16
3	90/E	4.435,60	443,56	4.879,16
4	108/E	3.683,27	368,33	4.051,60
5	152/E	4.206,80	420,68	4.627,48
6	187/E	5.776,40	577,64	6.354,04
7	219/E	3.723,40	372,34	4.095,74
8	252/E	4.997,40	499,74	5.497,14
9	284/E	4.139,40	413,94	4.553,34
10	316/E	3.761,40	376,14	4.137,54
11	349/E	4.147,60	414,76	4.562,36
12	381/E	6.353,00	635,30	6.988,30
		50.289,87	5.028,99	55.318,86

	n. fatt.	imponibile	iva	tot. fatt.
cong tributo conferimento in discarica*	51/E	544,91	54,49	599,40
		544,91	54,49	599,40

*conguaglio per addizionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti come da DGR 40-797 del 20-12-2019 e DLGS 03-04-2006, n. 152 art. 205 C

QUANTITATIVI ARAL				
	€/t	ton	euro	
3 LINEA COMPOST	110,00	55		6.050,00
8 VERDE	50,00	70,08		3.504,00
11 INGOMBRANTI	219,50	21,24		4.662,27
30 TRITOVAGLIATURA	160,00	225,46		36.073,60
		371,78		50.289,87

FATTURE AMAG AMBIENTE				
periodo	n. fatt.	data fatt.	imponibile	iva tot. fatt.
gennaio	69095	18/04/2019	862,20	86,22 948,42
febbraio	69145	23/05/2019	1.701,74	170,17 1.871,91
marzo	69165	24/05/2019	102,38	10,24 112,62
			2.666,32	266,63 2.932,95

QUANTITATIVI AMAG AMBIENTE					
COMUNE	CER	MATERIALE	€/Ton	Peso [Ton]	Euro periodo
Oviglio	200138	Legno	74,75	2,72	203,32 gennaio
Oviglio	200108	Organico	131,25	5,02	658,88 gennaio
Oviglio	200138	Legno	74,75	2,56	191,36 febbraio
Oviglio	200307	Ingombranti	287,50	2,98	856,75 febbraio
Oviglio	200108	Organico	131,25	4,98	653,63 febbraio
Ovilio	200108	Organico	131,25	0,78	102,38 marzo
			830,75	19,04	2.666,32

Ulteriori informazioni

1. Il comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di riequilibrio finanziario o di dissesto
2. Alla data attuale il comune non è soggetto a ricorsi pendenti in materia di TARI
3. Alla data attuale il comune non ha ottenuto sentenze passate in giudicato in materia di TARI
4. Per l'anno 2019 il comune non ha sostenuto costi per lo svolgimento di campagne ambientali;
5. Per l'anno 2019 il comune non ha sostenuto oneri per il versamento del contributo ARERA, canoni/compensazioni territoriali, oneri tributari locali e oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC
6. Nell'ultimo triennio il comune non ha sostenuto oneri per operazioni finanziarie relative alla gestione della TARI
7. Il comune non detiene all'interno del proprio patrimonio beni e immobilizzazioni in corso destinati al ciclo integrato dei rifiuti
8. Nell'affidamento disposto dall'ETC al gestore del servizio di raccolta e trasporto non sono ricomprese attività esterne al perimetro
9. Non sono previste variazioni di costo per l'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alla variazione del perimetro gestionale (PG)
10. Non sono previste variazioni di costo per l'anno 2021 rispetto all'anno 2019 connesse alla qualità del servizio (QL)
11. I proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto in maniera differenziata vengono incassati dal gestore della raccolta rifiuti che, sulla base del contratto di servizio vigente con il consorzio di bacino riconosce una percentuale del 25% al Comune. La natura e l'importo di detti proventi vengono riportati nel pef redatto dal gestore della raccolta.

Relazione sullo svolgimento dell'attività di validazione del Piano Finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il Comune di Oviglio

Premessa	2
1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC).	2
2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF	4
3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).	5
4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).	8
5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario	10

Premessa

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, la scrivente Società interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza sulla base dell'incarico ottenuto dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Determina n. 81 del 24 dicembre 2020, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo".

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, **"Valutazioni dell'Ente territorialmente competente"**, in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

in relazione ai Piani Finanziari grezzi trasmessi dai Gestori del ciclo integrato dei rifiuti per il Comune di Oviglio e alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 del Consorzio di Bacino Alessandrino con la quale sono stati definiti gli elementi previsti dal MTR di ARERA in capo all'Ente Territorialmente Competente, funzionali all'adozione del Piano Finanziario TARI 2021.

1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Nel caso della Regione Piemonte risultano ancora operativi i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002. Il sistema di governo dei rifiuti nella Regione è oggetto di una modifica iniziata con l'emanazione della Legge Regionale 1/2018 (inizialmente rimasta inattuata) e culminata con la recente approvazione della legge 3 febbraio 2021 n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1". All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, è stata adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario. Con nota della Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21, la stessa ha comunicato che per l'anno 2021, visti i tempi necessari per la costituzione della conferenza d'ambito regionale, le funzioni di Ente

territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 resteranno in capo ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002. In tal senso si era già espresso il Consiglio di amministrazione che, con deliberazione n. 33 del 27/11/2019, aveva individuato il Consorzio di Bacino quale Ente Territorialmente competente.

La Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, all'articolo 6.3 ha stabilito che *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario **e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore**".* A tal proposito è bene evidenziare che il Consorzio di Bacino, come visto sopra Ente Territorialmente Competente, ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ente al momento non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 6 del 10/3/2021 che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione: tale funzione è stata affidata alla Società scrivente.

2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- la Società Amag Ambiente, per la quale è già stata espletata la validazione del materiale trasmesso, a cura della stessa Società NeoPA srl, di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021;
- il Comune di Oviglio, titolare dell'entrata, che svolge una serie di mansioni funzionali all'esecuzione del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come per esempio lo spazzamento delle strade.

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente o di soggetti terzi nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come nel caso di specie. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel

rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore AMAG Ambiente. Per la verifica dei contenuti si rimanda alla Relazione di Validazione di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021.

Gestore Comune di Oviglio. Il Comune ha trasmesso al Consorzio la propria documentazione via email; questi ha inoltrato la documentazione in data 2 febbraio 2021 alla Società scrivente, la quale ha preso visione del materiale ed in data 22 febbraio 2021 ha inviato una nota di richiesta al Consorzio di Bacino e per conoscenza al Comune di Oviglio (appendice 1) a mezzo Posta Elettronica Certificata. A seguito di tale comunicazione, in data 25 febbraio 2021 il Consorzio ha provveduto al chiarimento delle informazioni richieste. In data 26 febbraio 2021 poi, la Società ha chiesto un ultimo riscontro, ricevendo risposta in data 1 marzo 2021. Solo successivamente, con lettera prot. 628 del 05/03/2021 il Consorzio di Bacino ha acquisito dal Comune a mezzo P.E.C. la versione definitiva degli elementi richiesti, vale a dire:

- un prospetto dei costi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA;
- una relazione accompagnatoria redatta sullo schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- una relazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante come previsto nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato.

La documentazione così come trasmessa successivamente ed in via definitiva dal Consorzio di Bacino alla Società scrivente in data 5/3/2021 è stata analizzata in base ai documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D.Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dei casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente il recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2019, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2019, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari all'85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019-ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contiene tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e tale documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti ed avendo avuto conferme circa il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei singoli Gestori, con la presente la Società scrivente provvede a validare il Piano Finanziario unitario per il Comune di Oviglio, composto da:

- un prospetto dei costi complessivi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, contenente i costi dei soggetti Gestori sopra richiamati; (allegato 1)
- una relazione accompagnatoria realizzata mediante l'unione delle componenti ovverosia la relazione predisposta dalla Società affidataria del servizio di raccolta e la relazione predisposta dal Comune, tutte redatte sulla base dello schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- le dichiarazioni di veridicità sottoscritte dai legali rappresentanti come illustrate nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato.

Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG descritti nella Deliberazione sopra richiamata.

4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;

- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Delibera CdA. n. 6 del 10/3/2021	0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera CdA. n. 6 del 10/3/2021	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* *b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico, come si vedrà di seguito non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

Σ T_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2020), pari ad € 184.540

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

Σ T_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2021), pari ad € 184.387

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$184.387 / 184.540 = 0,9992 \leq (1 + 1,6\%) = \underline{\underline{1,016}}$$

5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Alessandria 9 Marzo 2021

Il Legale Rappresentante della Società NeoPA srl

Dr. Fabio Ferretti

